SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2014, n. **2**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Europa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (*MSU*), *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (*EULEX Kosovo*), *Security Force Training Plan in Kosovo*;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata *ALTHEA*, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (*IPU*), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (*EULEX Kosovo*) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (*UNMIK*), di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (*UNFICYP*), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 2.

Asia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (*ISAF*) ed *EUPOL AFGHANISTAN*, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigen-

ze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (*UNIFIL*), compreso l'impiego di unità navali nella *UNIFIL Maritime Task Force*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (*TIPH2*), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (*EUBAM Rafah*), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (*EUPOL COPPS*), di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata *EUMM Georgia*, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 3.
Africa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (*EUBAM Libya*), e dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (*EUBAM Libya*), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata *Atalanta* e all'operazione della NATO denominata *Ocean Shield* per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUTM Somalia* e *EUCAP Nestor*, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (*MINUSMA*), e alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger* ed *EUTM Mali*, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Art. 4.

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

4. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 805.000;

b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;

c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;

d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni *ISAF*, *EUPOL AFGHANISTAN*, *UNIFIL*, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione *EUMM Georgia*: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni *EUTM Somalia*, *EUCAP Nestor*, *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali*, *MINUSMA* e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) nell'ambito della missione *EUBAM Libya*, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
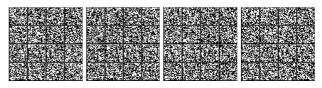
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Art. 9.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN *Staff college* di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.

8. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».
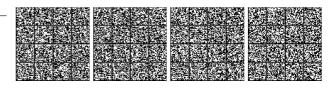
Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

MAURO, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

14G00005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2013, n. **157**.

Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

3. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, maturano i requisiti per il pensionamento indicati nel regolamento stesso, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica, si applica la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 2.

Soppresso fondo spedizionieri doganali

1. La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 è erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di età.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,».

Art. 3.

Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici

1. All'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;

b) le parole: «sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni» sono soppresse;

c) le parole: «l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;» sono soppresse.

Art. 4.

Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio».

2. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e successive modificazioni, il primo periodo è soppresso.

Art. 5.

Lavoratori marittimi

1. Relativamente ai casi di cui all'articolo 4, commi 2, lettera *c)*, e 3, della legge 26 luglio 1984, n. 413, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

2. All'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «cinquantacinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Art. 6.

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo ballo

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «quarantaseiesimo».

Art. 7.

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo attori

1. La Tabella C allegata all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituita dalla seguente:

«TABELLA C

(art. 4, comma 2)

Decorrenza della pensione

Uomini	dal 1° gennaio 2014	64 anni
Donne	dal 1° gennaio 2014	60 anni
	dal 1° gennaio 2016	61 anni
	dal 1° gennaio 2018	62 anni
	dal 1° gennaio 2020	63 anni
	dal 1° gennaio 2022	64 anni

».
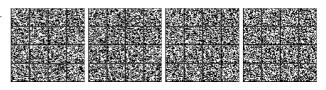
Art. 8.

Fondo lavoratori dello spettacolo - Gruppo canto

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

«3. Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:

a) all'età di 61 anni per gli uomini;

b) all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 9.

Fondo sportivi professionisti

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è sostituito dal seguente:

«1. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:

a) all'età di 53 anni per gli uomini;

b) all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Art. 10.

Perdita del titolo abilitante

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.

2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applicano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.

3. Ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.

Art. 11.

Deroghe

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente regolamento:

a) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 ancorché alla medesima data gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall'attività lavorativa;

c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario;

d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile e, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

f) che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016;

g) collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013.

2. Restano applicabili ai lavoratori iscritti alle gestioni richiamate dal presente decreto, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di cui all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

Art. 12.

Disposizione finale

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, i risparmi di spesa derivanti dagli articoli da 2 a 11 del presente regolamento, valutati in 4.724.000 euro per l'anno 2014, a 12.280.000 euro per l'anno 2015, a 35.951.000 euro per l'anno 2016, a 38.800.000 euro per l'anno 2017, a 37.583.000 euro per l'anno 2018, a 69.361.000 euro per l'anno 2019, a 80.507.000 euro per l'anno 2020, a 86.718.000 euro per l'anno 2021, a 70.828.000 euro per l'anno 2022 e in 86.493.000 euro per l'anno 2023, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del citato Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 166

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), è il seguente:

«Art. 24 *(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici).* — (*Omissis*).

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

— Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di

legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 24, comma 18 del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

«Art. 12 *(Interventi in materia previdenziale)*. — 1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011.».

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5-*bis*. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da *a)* a *c)* del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.

11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

12.

12-*bis*. In attuazione dell'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-*ter*.

12-*ter*. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-*bis* e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-*bis*: *a)* i requisiti di età e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; *b)* i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-*bis* sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

12-*quater*. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-*bis* e 12-*ter* e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-*bis*, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti, è applicato l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età.

12-*quinquies*. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-*ter* comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.

12-*sexies*. All'articolo 22-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

12-*septies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

12-*octies*. Le stesse modalità di cui al comma 12-*septies* si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.

12-*novies*. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-*septies* anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.

12-*decies*. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964» sono sostituite dalle seguenti: «come successivamente adeguati in base alla normativa vigente».

12-*undecies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

12-*duodecies*. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

12-*terdecies*. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 (Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali), è il seguente:

«Art. 2 *(Trattamento per i soggetti già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria)*. — 1. Per gli spedizionieri doganali già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorché cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonché per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.».

— Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità)*. — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, *e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali*, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 37 *(Esodo e prepensionamento)*. — 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti *almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018*; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, e comma 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Regime pensionistico degli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto al 31 dicembre 1995)*. — 1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, è prevista la possibilità di liquidare i seguenti trattamenti pensionistici:

a) pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti secondo la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

b) per il solo personale viaggiante, pensione di vecchiaia, *al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio*;

c) pensione di invalidità specifica ai sensi degli articoli 12, primo comma, lettera *a)*, e 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830 ;

d) pensione di anzianità.

2. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. In caso di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

4. Nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al comma 3, i periodi di contribuzione esistenti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996 danno luogo, al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo stesso, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera *b)*, rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .

5. L'importo complessivo dei trattamenti pensionistici di cui al comma 1, da liquidarsi in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi:

90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui al comma 2, lettera *a)*;

80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

6. Restano altresì confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 , e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

7. Fino all'attuazione della normativa in materia di lavori usuranti prevista dall'art. 1, commi 34, 35, 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830 , con le modalità di accertamento dell'invalidità previste dall'art. 9, secondo e terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e dall'art. 29 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , e di cui all'art. 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 830 del 1961 e all'art. 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

La decorrenza delle pensioni liquidate secondo le predette disposizioni è fissata dal primo giorno del mese successivo alla data di esonero dal servizio dell'iscritto.

8. Le pensioni liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di incumulabilità con la rendita eventualmente corrisposta dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il medesimo evento invalidante.

9. Per le forme di invalidità diverse da quelle disciplinate dagli articoli 12, primo comma, lettera *a)*, e 13, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 luglio 1961, n. 830, si applicano le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

10. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo, è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 4, commi 2, lettera *c)*, e 3 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), è il seguente:

«Art. 4 *(Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell'Istituto)*. — 1. I lavoratori marittimi già iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e)*, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi la caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e)*, a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere *c)* e *d)*, munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma; della legge 27 luglio 1967, n. 658.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.».

— Il testo dell'articolo 31 della citata legge n. 413 del 1984, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 31 *(Età di pensionamento per particolari categorie)*. — 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del *cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018*, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione — esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione — accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 4 *(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)*. — 4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del *quarantaseiesimo* anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n.182 del 1997, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art . 4 *(Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche)*. — 1. A partire dal 1° gennaio 1997 per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, l'età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino al raggiungimento dell'età prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell'età indicata nell'allegata tabella C per i lavoratori già iscritti alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

c) direttori d'orchestra e sostituti;

d) figuranti e indossatori.

3. *Per i lavoratori dello spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue:*

a) *all'età di 61 anni per gli uomini;*

b) *all'età di 57 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini.

5. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D.

6. Per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 1997 per i lavoratori di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , fermi restando i requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , l'importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, secondo le percentuali indicate nella tabella A di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

7. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. L'articolo 6, secondo comma, e le parole: «di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo» dell'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , sono abrogati.

8. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .

10. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

11. I criteri di calcolo di cui ai commi 9 e 10 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della citata legge n. 335 del 1995.

12. Ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 7, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

13.

14. I lavoratori di cui al comma 13 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento al Fondo, di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 (Modalità di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche). — 1. *Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:*

a) *all'età di 53 anni per gli uomini;*

b) *all'età di 49 anni per le donne. Tale requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento è applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua è determinato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 è fissata al 33 per cento. La contribuzione così ottenuta è rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995.

6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresì applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *b)*, della citata legge n. 335 del 1995.

7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995.

8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995 , un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 è coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), è il seguente:

«Art. 5. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza ai volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.».

— Il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 1 *(Requisiti di accesso e modalità di calcolo del trattamento pensionistico)*. — 1. Per i dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248, e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal predetto articolo.

2. Per i dipendenti dell'ENAV appartenenti ai profili professionali indicati al comma 1 e in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è fatta salva l'anzianità contributiva maturata alla predetta data per effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248.

3. Ai fini del conseguimento dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione previsti rispettivamente ai commi 20 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ai dipendenti dell'ENAV in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per un massimo di cinque anni, un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 248. Il requisito dei cinque anni interi è elevato a sette anni interi per i profili professionali di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5 della citata legge n. 248 del 1990.

4. (*abrogato*).».

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sono i seguenti:

«Art. 4 *(Procedura per la dichiarazione di mobilità)*. — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-*bis* Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.».

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale)*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-*ter*. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-*quater*. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-*bis* si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo dell'articolo 7, commi 1, 2, 6, 7 della citata legge n. 223 del 1991, è il seguente:

«Art. 7 *(Indennità di mobilità)*. — 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

a) per i primi dodici mesi: cento per cento;

b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.A. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.».

— Il testo dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è il seguente:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.».

— Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), e successive modificazioni, è il seguente:

«6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.».

— Il testo degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 410 *(Tentativo di conciliazione)*. — Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.».

«Art. 411 *(Processo verbale di conciliazione)*. — Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.».

«Art. 412-*ter (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva)*. — La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

— Per il testo dell'articolo 37, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 416 del 1981 si veda il riferimento normativo all'articolo 3.

— Il testo dell'articolo 24, commi 14 e 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, è il seguente:

«14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;

e-*bis*) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera *e)* del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.».

— Il testo dell'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è il seguente:

«2-*ter*. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.».

— Il testo della legge 24 febbraio 2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2012, n. 48, S.O.

— Il testo dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), è il seguente:

«Art. 22 *(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;

b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *d)* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.».

— Il testo dell'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), è il seguente:

«231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.».

— Il testo dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), è il seguente:

«Art. 11 *(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)*. — 1. Al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019".».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'articolo 11, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 102 del 2013, si veda nelle note all'articolo 11.

— Il testo dell'articolo 1, comma 235, della citata legge n. 228 del 2012, è il seguente:

«235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.».

14G00004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 92412 del 20 dicembre 2013, che ha disposto per il 2 gennaio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92412 del 20 dicembre 2013, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 179 giorni è risultato pari allo 0,827%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,590.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,586% e all'1,818%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

p. *Il direttore generale:* CANNATA

14A00246

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb e matalaxil M, sulla base del dossier A9651D di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 179 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione. all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato ai presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A9651D conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A9651D, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi tino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0006273 in data 22 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo A9651D conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate, per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb e matalaxil M** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A9651D di All. III **fino al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	12383	RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	07/02/2007	Syngenta Crop Protection S.p.A	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50-R63-; S2-S13-S24/25- S36/37-S46-S57-S60-S61** - Estensione alla coltura: **patata** - Elimizazione della coltura: **tabacco**
2.	13546	FLARE GOLD MZ PEPITE	28/09/2004	Syngenta Crop Protection S.p.A	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50-R63-; S2-S13-S24/25- S36/37-S46-S57-S60-S61** - Estensione alla coltura: **patata** - Elimizazione della coltura: **tabacco** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Chemark Ltd,** Tulipan Ucta (H)
3.	13547	MEXIL ORO MZ WG	07/02/2007	Syngenta Crop Protection S.p.A	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50-R63-; S2-S13-S24/25- S36/37-S46-S57-S60-S61** - Estensione alla coltura: **patata** - Elimizazione della coltura: **tabacco**

s.a. mancozeb e matalaxil M FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

Ridomil GOLD® MZ PEPITE

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g 3,9
mancozeb puro	g 64
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 12383 del 28.09.2004

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Gölzau (Germania)

Altre taglie: kg 5 – 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 12 metri da corpi idrici superficiali per la vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti adatti per la miscelazione del prodotto, indossare guanti e tuta durante l'applicazione. I lavoratori addetti al rientro devono indossare guanti adatti

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m 3,9 %
mancozeb 64 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione**:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporaceae delle colture sottoindicate.
Iniziare i trattamenti immediatamente dopo la prima pioggia infettante, l'attività sistemica del prodotto permette di mantenere una sequenza di trattamenti regolare, scarsamente influenzata dalle eventuali piogge.
La traslocazione di RIDOMIL GOLD MZ PEPITE consente di estendere la protezione alla nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e il successivo. La formulazione in granuli idrodisperdibili rende inoltre il prodotto più maneggevole e sicuro per l'operatore.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi g/hL	Dosi kg/ha	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg
POMODORO (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 7 gg
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg

Effettuare il primo trattamento non appena si verificano le condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria.

Volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di 2,5 kg/ha. Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
Vite: è opportuno specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con RIDOMIL GOLD MZ PEPITE ed il trattamento successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine, rameici, ecc.)
Avvertenza: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento determinata dalla selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegarlo mai su vivai di vite.

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
VITE: 28 GIORNI, POMODORO: 7 GIORNI, PATATA: 21 GIORNI

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

syngenta

02 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

Flare Gold MZ Pepite

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g 3,9
mancozeb puro	g 64
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 13546 del 07.02.2007

Partita n.: vedi corpo della confezione

Altre taglie: kg 5 – 10
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 12 metri da corpi idrici superficiali per la vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti adatti per la miscelazione del prodotto, indossare guanti e tuta durante l'applicazione. I lavoratori addetti al rientro devono indossare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m	3,9 %
mancozeb	64 %

le quali, separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione**:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
Flare Gold MZ Pepite è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporaceae delle colture sottoindicate.
Iniziare i trattamenti immediatamente dopo la prima pioggia infettante, l'attività sistemica del prodotto permette di mantenere una sequenza di trattamenti regolare, scarsamente influenzata dalle eventuali piogge.
La traslocazione di Flare Gold MZ Pepite consente di estendere la protezione alla nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e il successivo. La formulazione in granuli idrodisperdibili rende inoltre il prodotto più maneggevole e sicuro per l'operatore.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi g/hL	Dosi kg/ha	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg
POMODORO (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 7 gg
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg

Effettuare il primo trattamento non appena si verificano le condizioni sufficienti a promuovere l'infezione primaria.

Volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di 2,5 kg/ha. Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
Vite: è opportuno specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con FLARE GOLD MZ PEPITE ed il trattamento successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine, rameici, ecc.).
Avvertenza: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento determinata dalla selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegarlo mai su vivai di vite.

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
VITE: 28 GIORNI, POMODORO: 7 GIORNI, PATATA: 21 GIORNI

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

02 DIC. 2013

syngenta

Mexil® Oro MZ WG

Granuli idrodisperdibili
Fungicida specifico per la lotta contro la Peronospora della vite, del pomodoro e della patata

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g	3,9
mancozeb puro	g	64
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 13547 del 07.02.2007
Partita n. vedi corpo della confezione

kg 1

Altra taglia: kg 5, 10
® marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

non trattata di:
- 12 metri da corpi idrici superficiali per la vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per pomodoro e patata

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Utilizzare guanti adatti per la miscelazione del prodotto, indossare guanti e tuta durante l'applicazione. I lavoratori addetti al rientro devono indossare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxil-m 3,9 %
mancozeb 64 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti **sintomi di intossicazione**:
METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.
MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B.: effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
MEXIL ORO MZ WG è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporaceae delle colture sottoindicate.
Iniziare i trattamenti immediatamente dopo la prima pioggia infettante, l'attività sistemica del prodotto permette di mantenere una sequenza di trattamenti regolare, scarsamente influenzata dalle eventuali piogge. La traslocazione di MEXIL ORO MZ WG consente di estendere la protezione alla nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo tra un trattamento e il successivo. La formulazione in granuli idrodisperdibili rende inoltre il prodotto più maneggevole e sicuro per l'operatore.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi g/hl	Dosi kg/ha	Applicazione
VITE (pieno campo)	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg
POMODORO (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 7 gg
PATATA (pieno campo)	Peronospora (*Phytophthora infestans*)	250	2,5	4 trattamenti a cadenza di 10 gg

sufficienti a promuovere l'infezione primaria.

Volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per volumi di irrorazione inferiori al volume di riferimento, da utilizzarsi con attrezzature a basso/ultrabasso volume, mantenere la dose massima di 2,5 kg/ha. Adattare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione.
Vite: è opportuno specie in condizioni particolarmente favorevoli al patogeno, ridurre ulteriormente l'intervallo tra l'ultimo trattamento con Mexil Oro MZ WG ed il trattamento successivo, proseguendo la difesa con fungicidi a differente meccanismo di azione (strobilurine, rameici, ecc.).
Avvertenza: qualora si verificasse una non efficacia del trattamento determinata dalla selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura.
Non impiegarlo mai su vivai di vite.

In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA:
VITE: 28 GIORNI, POMODORO: 7 GIORNI, PATATA: 21 GIORNI

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

02 DIC. 2013

syngenta

14A00108

DECRETO 2 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier Trimanoc 80 WP di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011 e 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004. n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo Trimanoc 80 WP conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento Trimanoc 80 WP, presentato dall'impresa Cerexagri Italia S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Trimanoc 80 WP , ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018 alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo Trimanoc 80 WP conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati- fino 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier TRIMANOC 80 WP di All. III **fino al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	799	TRIMANOC 80 WP	07/05/1973	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione della coltura:** tabacco

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, vite da vino e tavola, patata, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello, asparago,frumento, rosa.

- **Rinuncia officina di confezionamento**: Sikim S.r.l.- Mozzanica (BG);

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India);

- **Estensione officine confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG);

- **Estensione officine distribuzione:** Agriphar Italia S.r.l. – Cento (FE); Chemia S.p.A. – Dosso (FE); Europhyto T.S.A. S.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG);

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
2.	13774	MAXIMAN WP	02/05/2007	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione della coltura:** tabacco

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, vite da vino e tavola, patata, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello, asparago,frumento, rosa.

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India);

- **Rinuncia officina di produzione**: Cequisa S.A. – Sabinanego (E);

- **Rinuncia officina di confezionamento:** Chemia S.p.A. – Dosso (FE);

- **Estensione officina confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

- **Estensione officine distribuzione:** Agriphar Italia S.r.l. – Cento (FE); Chemia S.p.A. – Dosso (FE); Europhyto T.S.A. S.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG);

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
3.	13775	VITASAN 80 WP	02/05/2007	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione della coltura:** tabacco

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco. ciliegio), melanzana, peperone,olivo, vite da vino e tavola, patata, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo. pisello, asparago,frumento. rosa.

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India);

- **Rinuncia officina di produzione**: Cequisa S.A. – Sabinanego (E);

- **Rinuncia officina di confezionamento:** Chemia S.p.A. – Dosso (FE);

- **Estensione officina confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

- **Estensione officine distribuzione:** Agriphar Italia S.r.l. – Cento (FE); Chemia S.p.A. – Dosso (FE); Europhyto T.S.A. S.r.l. – Fornovo San Giovanni (BG);

- **Rinuncia officina di distribuzione:** New Agri S.r.l. – S. Giovanni Teatino Chieti;

TRIMANOC 80 WP

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO - POLVERE BAGNABILE

TRIMANOC 80 WP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547.661523

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. - Rotterdam (NL); UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Vapi (India); UNITED PHOSPHORUS Ltd. - Ankleshwar City (India)
Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI); S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Cento (FE); **CHEMIA S.p.A.** – Dosso (FE); **EUROPHYTO T.S.A. S.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 0779 del 7/06/1973

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°..........................

Prescrizioni supplementari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

TRIMANOC 80 WP è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	VOLUME D'ACQUA L/HA	N° MAX trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia* sp.) (effetto collaterale)	200	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	250-300	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-200	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	200	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	200	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria porri*)	200	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	200	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospra (Bremia lactucae)	200	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisii*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Ciplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

Per l'olivo dose massima 3 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2 Kg/ha.
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.
Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di TRIMANOC 80 WP con altri prodotti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico sulle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference,Coscia, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **02 DIC. 2013**

MAXIMAN 80 WP

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO - POLVERE BAGNABILE

MAXIMAN 80 WP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 80
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547.661523

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. - Rotterdam (NL); UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Vapi (India); UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Ankleshwar City (India)
Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI); S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Cento (FE); **CHEMIA S.p.A.** - Dosso (FE); **EUROPHYTO T.S.A. S.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 13774 del 02/05/2007

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°..........................

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:
MAXIMAN 80 WP è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	VOLUME D'ACQUA L/HA	N° MAX trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia* sp.) (effetto collaterale)	200	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	250-300	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-200	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	200	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	200	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor, Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria porri*)	200	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	200	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospra (Bremia lactucae)	200	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianumi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisii*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces* sp.. *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **02 DIC. 2013**

Per l'olivo dose massima 3 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2 Kg/ha.
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.
Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MAXIMAN 80 WP con altri prodotti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico sulle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference,Coscia, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **02 DIC. 2013**

VITASAN 80 WP

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO - POLVERE BAGNABILE

VITASAN 80 WP

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

MANCOZEB puro g 80

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Altamente tossico per gli organismi acquatici - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l.
Via Terni, 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547.661523

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. - Rotterdam (NL); UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Vapi (India); UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Ankleshwar City (India)

Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri, fraz. di Montalcino (SI); S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA); DIACHEM S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Distribuito da: AGRIPHAR ITALIA S.r.l. – Cento (FE); **CHEMIA S.p.A.** – Dosso (FE); **EUROPHYTO T.S.A. S.r.l.** – Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione del Ministero della Salute N. 13775 del 02/05/2007

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°..........................

Prescrizioni supplementari

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contamina e l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.

Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

VITASAN 80 WP è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	VOLUME D'ACQUA L/HA	N° MAX trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia* sp.) (effetto collaterale)	200	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*) Fumaggine (*Capnodium oleophilum*, etc.)	250-300	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*) Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*) Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-200	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	200	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	200	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	200	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria porri*)	200	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	200	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*) Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospra (Bremia lactucae)	200	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisii*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	200	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **02 DIC. 2013**

Per l'olivo dose massima 3 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2 Kg/ha.
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.
Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di VITASAN 80 WP con altri prodotti.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico sulle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference.Coscia, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

14A00109

DECRETO 2 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier Penncozeb DG 750 g/Kg di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.*G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo PENNCOZEB DG 750 g/Kg conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PENNCOZEB DG, presentato dall'impresa Cerexagri Italia S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo PENNCOZEB DG 750 g/Kg, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo PENNCOZEB DG 750 g/Kg conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti per il prodotto fitosanitario M70 DF n. reg. 9678, è consentita secondo le seguenti modalità:

- 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
- 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori.

Per i restanti prodotti fitosanitari presenti nell'allagato al presente decreto l'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È, altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier PENNCOZEB DG 750 g/Kg di All. III **fino al 31 gennaio 2018** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
1.	4199	PENNCOZEB DG	17/02/1981	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione delle colture:** barbabietola da zucchero, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello

- **Rinuncia officina di confezionamento**: Sikim S.r.l.- Mozzanica (BG)

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India)

- **Estensione officine confezionamento:** STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
2.	9678	M70 DF	07/07/1998	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento**

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

-**Eliminazione delle colture:** barbabietola da zucchero, riso, mais, sementi orticole, tabacco, floreali, ornamentali

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, patata, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello, asparago, garofano, rosa

- **Rinuncia officine di confezionamento**: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Du pont de Nemours S.A.S. – Cernay (F)

- **Rinuncia officine di produzione**: Dow Agroscience S.A.S. – Lauterbourg (F); Du Pont de Colombla – (Colombia)

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA);

- **Estensione officine confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG) Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

- **Estensione officine distribuzione:** Diachem S.p.A. – Albano S. Alessandro (BG);

s.a. mancozeb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
3.	12263	VONDOZEB DG	15/10/2004	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente): R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

Eliminazione delle colture: barbabietola da zucchero, mais, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, girasole

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello,
- **Rinuncia officine di confezionamento**: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Du pont de Nemours S.A.S. – Cernay (F)
- **Rinuncia officine di produzione**: Dow Agroscience S.A.S. – Lauterbourg (F); Du Pont de Colombla – (Colombia)
- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA);
- **Estensione officine confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG); Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
- **Estensione officine distribuzione:** Diachem S.p.A. – Albano S. Alessandro (BG);

4.	14099	ASPOR WDG	23/11/2007	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

Eliminazione delle colture: barbabietola da zucchero, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, girasole

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone,olivo, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello,
- **Rinuncia officine di confezionamento**: STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA); Du pont de Nemours S.A.S. – Cernay (F)
- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India);
- **Estensione officine confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG); Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
- **Rinuncia officina di distribuzione**: Isagro Italia S.r.l. – (MI)
- **Estensione officina distribuzione:** Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera (MI)

s.a. mancozeb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
5.	14098	CRITTOX GD 75	05/12/2007	Cerexagri Italia S.r.l.

Modifiche autorizzate:

- **Nuova classificazione**:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43-R50-R63-; S2-S13-S29- S35-S36/37-S46-S60-S61

Eliminazione delle colture: barbabietola da zucchero, orzo, segale, avena, concia sementi, tabacco, girasole

- **Estensione alle colture:** drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio), melanzana, peperone, olivo, melone, lattughe, cocomero, cetriolo, zucchino, aglio, cipolla, carota, cavolo broccolo, cavolfiore, fagiolo, pisello,

- **Estensione officine di produzione:** United Phosphorous L.t.d. – Ankleshwar (India); United Phosphorous L.t.d. – Vapi (India);

- **Estensione officine confezionamento:** Diachem S.p.A. U.P. SIFA – Caravaggio (BG); Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

- **Rinuncia officina di distribuzione**: Isagro Italia S.r.l. – (MI)

- **Estensione officina distribuzione:** Sumitomo Chemical Italia S.r.l. – Via Caldera (MI)

s.a. mancozeb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

PENNCOZEB® DG

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERDIBILI

PENNCOZEB® DG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) -
UNITED PHOSPHORUS Ltd. – 11 G.I.D.G VAPI – 396 195 Dist. Valsad India
UNITED PHOSPHORUS Ltd. – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India
Officine di confezionamento: TORRE S.r.l. – Torrenieri - frazione di Montalcino (SI) – S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA) - DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 4199 del 17/02/1981

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°.............................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **cute**: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
PENNCOZEB® D.G. è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*) Monilia (*Monilia sp.*) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria sp.*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Aglio Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia sp.*) Alternaria (*Alternaria porri*)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (*Bremia lactucae*)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisi*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia sp.*)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces sp.*, *Puccinia sp.*, *Phragmidium sp.*)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.
Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze.

PENNCOZEB® DG si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione: aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di PENNCOZEB® DG con altri prodotti fitosanitari. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

M70 DF

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERDIBILI

M70 DF
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523
Distribuito da: **DIACHEM S.p.A.** – Albano S. Alessandro (BG)

Officine di produzione: **CEREXAGRI** B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – 11 G.I.D.G VAPI – 396 195 Dist. Valsad India - **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India
Officine di confezionamento: **TORRE S.r.l.** – Torrenieri - fraz one di Montalcino (SI) – **DIACHEM S.p.A** - **U.P. SIFA** – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 9678 del 23/11/2007

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 25 PARTITA N°......................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
M70 DF è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*) Monilia (*Monilia sp.*) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria sp.*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Aglio Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia sp.*) Alternaria (*Alternaria porri*)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (*Bremia lactucae*)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*) Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisi*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia sp.*)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces sp.*, *Puccinia sp.*, *Phragmidium sp.*)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa, iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere.
Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungono un'altezza di 7-9 cm.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze.

M70 DF si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione, aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di M70 DF con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

VONDOZEB DG

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERDIBILI

VONDOZEB DG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523

Officine di produzione: **CEREXAGRI** B.V. P.O' Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd. – 11 G.I.D.G** VAPI – 396 195 Dist. Valsad India - **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India
Officine di confezionamento: **TORRE S.r.l.** – Torrenieri - frazione di Montalcino (SI) – **DIACHEM S.p.A.** - **U.P. SIFA** – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 12263 del 15/10/2004

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°...............................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite,
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **cute**: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
VONDOZEB DG è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis Venturia pirina*) Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) Septoria (*Mycosphaerella sentina*) Alternaria (*Alternaria sp.*)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*) Monilia (*Monilia sp.*) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*). Antracnosi (*Gleosporium olivarum*). Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*). Escoriosi (*Phomopsis viticola*) Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*). Escoriosi (*Phomopsis viticola*) Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*). Alternaria (*Alternaria sp.*) Septoria (*Septoria lycopersici*). Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor*. *Phytophthora porri*). Ruggine (*Puccinia sp.*). Alternaria (*Alternaria porri*)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*). Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (*Bremia lactucae*)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*). peronospora (*Phytophthora phaseoli*). Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*) Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisi*). Antracnosi (*Ascochyta pisi*). Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia sp.*)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces sp. Puccinia sp. Phragmidium sp.*)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
Per pomodoro, melanzana, peperone, patate e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere.
Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.

Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze.

VONDOZEB DG si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione: aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di VONDOZEB DG con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non puo essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

ASPOR WDG

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERDIBILI

ASPOR WDG
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523
Distribuito da: SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l – Via Caldera 21, 20153 Milano

Officine di produzione: **CEREXAGRI** B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – 11 G.I.D.G VAPI – 396 195 Dist: Valsad India - **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India
Officine di confezionamento: **TORRE S.r.l.** – Torrenieri - frazione di Montalcino (SI) – **DIACHEM S.p.A.** - **U.P. SIFA** – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 14099 del 23/11/2007

Contenuto netto. kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°...........................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
ASPOR WDG è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture:

coltura	malattie	dose g/hl	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia sp.*) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria sp.*), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor, Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia sp.*), Alternaria (*Alternaria porri*)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (*Bremia lactucae*)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*) Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisi*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria sp.*)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia sp.*)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces sp., Puccinia sp., Phragmidium sp.*)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora *Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha, per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........

02 DIC. 2013

Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze.

ASPOR ® WDG si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di ASPOR® WDG con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

CRITTOX GD 75

ANTICRITTOGAMICO AD USO AGRICOLO IN GRANULI DISPERDIBILI

CRITTOX GD 75
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono
MANCOZEB puro g 75
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Usare indumenti protettivi e guanti adatti – In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza - Non gettare i residui nelle fognature non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Titolare dell'autorizzazione:
CEREXAGRI ITALIA S.r.l. - Via Terni 275 – S. Carlo di Cesena (FC) – Tel. 0547 661523
Distribuito da: **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l** – Via Caldera 21, 20153 Milano

Officine di produzione: CEREXAGRI B.V. P.O. Box 6030 - 3196 Rotterdam (NL) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd. – 11 G.I.D.G VAPI** – 396 195 Dist: Valsad India - **S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.** – Cotignola (RA) - **UNITED PHOSPHORUS Ltd.** – Plot 3405/06 GIDC Ankleshwar 393002 Gujarat India
Officine di confezionamento: **TORRE S.r.l.** – Torrenieri - frazione di Montalcino (SI) – **DIACHEM S.p.A.** - **U.P. SIFA** – Caravaggio (BG)

Registrazione del Ministero della Sanità N. 14098 del 23/11/2007

Contenuto netto: kg 1 - 5 - 10 – 15 – 20 - 25 PARTITA N°..............................

TELEFONO DI EMERGENZA: Tel. 00 44 (0) 208 762 8322

Prescrizioni supplementari
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Effettuare il rientro in campo soltanto dopo la completa asciugatura della soluzione applicata. Per proteggere gli organismi acquatici utilizzare ugelli con riduzione di deriva del 90% o rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 30 metri da corpi idrici superficiali per melo, pero e olivo;
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, pomodoro, melanzana, ortaggi a bulbo, frumento, fagioli e per floricoltura

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: **cute**: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio**: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica . Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO
CRITTOX GD 75 è un prodotto di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione. Può essere impiegato sulle seguenti colture.

coltura	malattie	dose g/hl	volume d'acqua l/ha	n° max trattamenti anno	tempo di carenza giorni
Pomacee (melo e pero)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*), Septoria (*Mycosphaerella sentina*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	150-250	500-1200	2	28
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio)	Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*Monilia* sp.) (effetto collaterale)	210	500-1000	4	30
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Fumaggine (*Capnodium oleophilum, etc.*)	260-320	500-1000	1	21
Vite da vino e tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	28
Vivai di vite	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*), Marciume nero (*Guignardia bidwelli*)	200-250	200-1000	6 (vite da vino) 4 (vite da tavola)	--
Pomodoro	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria* sp.), Septoria (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	150-210	500-1000	5	3
Melanzana	Alternaria (*Alternaria* sp.)	210	500-1000	5	3
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*), Alternaria (*Alternaria solani*)	210	500-1000	8	7
Peperone	Peronospora (*Phytophthora capsici*)	210	500-1000	4	3
Melone, cocomero	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Cetriolo, zucchino	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	210	500-1000	4	3
Aglio, Cipolla	Peronospora (*Peronospora destructor Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria porri*)	210	500-1000	4	28
Carota	Alternaria (*Alternaria dauci*)	210	500-1000	4	30
Cavolo broccolo, Cavolfiore	Peronospora (*Peronospora brassicae*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	210	500-1000	4	30
Lattughe	Peronospora (*Bremia lactucae*)	210	200-1000	4	28
Fagiolo	Ruggine (*Uromyces appendiculatus*), peronospora (*Phytophthora phaseoli*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianumi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	210	200-1000	2	21
Pisello	Peronospora (*Peronospora pisi*), Antracnosi (*Ascochyta pisi*), Alternaria (*Alternaria* sp.)	210	200-1000	1	21
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*)	2,1 kg/ha	200-1000	4	-
Frumento	Septoria (*Septoria tritici*) Ruggine (*Puccinia* sp.)	2,1 kg/ha	200-800	2	28
Pioppo	Bronzatura (*Marssonnina brunnea*)	400-500	-	-	-
Garofano	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.)	200-250	-	3	-
Rosa	Peronospora (*Diplocarpon rosae*)	200-250	-	3	-

Per l'olivo dose massima 3,2 Kg/ha; per tutte le altre colture dose massima di 2,1 Kg/ha
Per pomodoro, melanzana, peperone, patata e rosa iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per aglio e cipolla iniziare i trattamenti quando le piante abbiano raggiunto lo stadio di 3-4 foglie vere. Porre particolare attenzione al periodo di formazione dei bulbi. Nelle colture da seme continuare i trattamenti fino alla raccolta. Usare preferibilmente un basso volume di irrorazione.
Per la carota iniziare i trattamenti quando le piante raggiungano un'altezza di 7-9 cm.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

Per cavolo broccolo e cavolfiore iniziare i trattamenti quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Non eseguire più di 2 interventi con fungicidi contenenti ditiocarbammati dopo l'inizio della formazione delle infiorescenze.
Per il fagiolo eseguire il primo trattamento alla comparsa della prima foglia composita e il secondo alla comparsa degli abbozzi fiorali.
Per l'asparago iniziare i trattamenti dopo la raccolta dei turioni (parte edibile), quando le condizioni meteorologiche siano favorevoli all'insediamento dei patogeni. Ripetere le applicazioni ogni 7-10 giorni.
Per il frumento, contro Septoria, miscela con triazoli o strobilurine per la gestione delle resistenze.

CRITTOX GD 75 si impiega versando il prodotto direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua con l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo di acqua.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di CRITTOX GD 75 con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto è fitotossico per le seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Armella, Butirra, Butirra precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil bianca, Gentilona, Spadona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

ATTENZIONE!
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02 DIC. 2013

14A00110

DECRETO 3 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di nicosulfuron, sulla base del dossier CHA 7950 di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva nicosulfuron;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 aprile 2008 che indica il 31 dicembre 2018 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nicosulfuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo CHA 7950 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento NIC-IT , presentato dall'impresa Cheminova AS;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 aprile 2008, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 7950, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Vista la nota dell'Ufficio Id n. 120615353 in data 18 aprile 2013 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova AS, titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro le_date fissate dalla medesima;

Ritenuto di ri-registrare tino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo CHA 7950 conforme all'Allegato III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione e la nuova formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

La succitata impresa Cheminova AS, è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, per i restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive nicosulfuron ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier CHA 7950 di Allegato III fino al 31 dicembre 2018 ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva di inclusione 2008/40/CE della Commissione del 28 marzo 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate:
1.	13745	NIC-IT	09/12/2010	Cheminova AS	- Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29-S36/37/39-S46 - S60-S61** - Estensione officina di distribuzione: **Cheminova Agro Italia S.r.l.**– Via Fratelli Bronzetti (BG)
2.	15668	GHIBLI 240 OD	31/01/2013	Cheminova AS	- Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29-S36/37/39-S46 - S60-S61** - Cambio nome: da **Ghibli 240 SC**
3.	15165	LOOP	19/12/2011	Cheminova Agro Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - Cambio della formulazione: **da SC a OD** - Nuova classificazione: **Xi** (irritante); **N** (pericoloso per l'ambiente); **R 43-R50/53; S2-S13- S20-S24-S29-S36/37/39-S46 - S60-S61**

NIC-IT

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione
100 g di **NIC-IT** contengono:
Nicosulfuron puro g 23,5 (= 240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI di PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. 0045 96 90 96 90

Officina di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Distribuito da:
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Contenuto netto: **ml 250 – 500; litri 1 – 2,5 – 5**

Registrazione n. 13745 del 9-12-2010 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
NIC-IT è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro di azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI DI IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-gallis* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta)
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)
Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola)

MODALITA' DI IMPIEGO
NIC-IT si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza
NIC-IT si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in casi di "stress" idrici. NIC-IT si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra i 200 e 400 litri per ettaro, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI di IMPIEGO
170 – 250 ml/ha: la dose minore è consigliabile sulle infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
170 + 80 ml/ha: in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di NIC-IT possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
Quelli a base di teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con NIC-IT è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Si raccomanda il risciaquo per tre volte.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare il serbatoio, pompe e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03 DIC. 2013

GHIBLI 240 OD

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione
100 g di **GHIBLI 240 OD** contengono:
Nicosulfuron puro g 23,5 (=240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI di PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
Tel. 0045 96 90 96 90

Officine di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)
SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229. D-23568 Lübeck (Germania)
Distribuito da:
Syngenta Crop Protection Italia - via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. +39 02 334441

Contenuto netto: **ml 250 - 500; litri 1 - 2,5 - 5**

Registrazione n. 15668 del 31/01/2013 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
GHIBLI 240 OD è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro di azione è molto amplio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI DI IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-gallis* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta)
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)
Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola)

MODALITA' DI IMPIEGO
GHIBLI 240 OD si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza
GHIBLI 240 OD si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in casi di "stress" idrici. GHIBLI 240 OD si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra i 200 e 400 litri per ettaro, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI di IMPIEGO
170 – 250 ml/ha: la dose minore è consigliabile sulle infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
170 + 80 ml/ha: in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di GHIBLI 240 OD possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
Quelli a base di Teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con GHIBLI 240 OD è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Si raccomanda il risciaquo per tre volte.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare il serbatoio, pompe e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03 DIC. 2013

LOOP

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione

100 g di **LOOP** contengono:
Nicosulfuron puro g 23,5 (= 240 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI di PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
CHEMINOVA AGRO ITALIA S.r.l.
Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Officina di produzione:
CHEMINOVA A/S
Thyborønvej 78, DK 7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto netto: **ml 250 – 500; litri 1 – 2,5 – 5**

Registrazione n. 15165 del 19/12/2011 del Ministero della Salute

Partita n.: Vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari:
Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
LOOP è un erbicida selettivo di post-emergenza del mais, assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro di azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI DI IMPIEGO: MAIS

INFESTANTI SENSIBILI
Graminacee: *Avena spp.* (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-gallis* (Giavone comune), *Lolium spp.* (Loglio), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetta)
Dicotiledoni: *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia artemisifolia* (Ambrosia), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Picris echioides* (Soffione minore), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespigno), *Stellaria media* (Centocchio).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI
Graminacee: *Panicum spp.* (Panico), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella)
Dicotiledoni: *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Datura stramonium* (Stramonio), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Phytolacca americana* (Fitolacca), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Xanthium spp.* (Lappola)

MODALITA' DI IMPIEGO
LOOP si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
Infestanti dicotiledoni: 2-4 foglie
Infestanti graminacee: da 2 foglie ad inizio accestimento
Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza
LOOP si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in casi di "stress" idrici. LOOP si distribuisce impiegando volumi di acqua compresi tra i 200 e 400 litri per ettaro, utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura.
Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI di IMPIEGO
170 – 250 ml/ha: la dose minore è consigliabile sulle infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
170 + 80 ml/ha: in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibride. I geoinsetticidi a base di carbammati o fosforganici distribuiti in precedenza all'applicazione di LOOP possono interferire negativamente con il normale sviluppo del mais.
Quelli a base di teflutrin non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto, specialmente nel trattamento unico. Al termine dei trattamenti diserbanti con LOOP è necessario lavare accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto. Si raccomanda il risciaquo per tre volte.
Operare come segue:
Svuotare il serbatoio; risciacquare il serbatoio, pompe e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente il serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
Filtri ed ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

FITOTOSSICITA'
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
PROTEGGERE DAL FREDDO
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03 DIC. 2013

14A00113

DECRETO 12 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di desmedipham ethofumesate phenmedipham, sulla base del dossier 102000000756 di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O.*G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva desmediphan, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 che indica il 28 febbraio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva desmediphan, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 del 25 maggio 2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il desmediphan fino al 31 luglio 2017;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo 102000000756 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento SUGARBETA PLUS SE, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione delle domande;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva desmediphan;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 102000000756, ottenuta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan, ultima tra le sostanze attive componenti, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo 102000000756 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan, ultima tra le sostanze attive componenti, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **desmedipham ethofumesate phenmedipham** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000000756 di All. III **fino al 31 luglio 2017** ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva d'inclusione 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	11160	SUGARBETA PLUS SE	24/01/2002	Bayer Cropscience S.r.l.	Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R43-R50/53; S2-S13-S20/21- S29-S36/37-S46-S60-S61** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Bayer Cropscience L.t.d. -** Hauxton (Cambrige) (UK) - Rinuncia allo stabilimento di confezionamento: **AgriFormula s.r.l.-** Paganica (AQ)
2.	11282	KEMIFAM TRIO FL	12/04/2002	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R43-R50/53; S2-S13-S20/21- S29-S36/37-S46-S60-S61** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Bayer Cropscience L.t.d. -** Hauxton (Cambrige) (UK) - Rinuncia allo stabilimento di confezionamento: **AgriFormuia s.r.i.-** Paganica (AQ)
3.	11588	NIVAL TRIO SE	14/02/2003	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:**Xi** (irritante), **N** (pericoloso per l'ambiente); **R43-R50/53; S2-S13-S20/21- S29-S36/37-S46-S60-S61** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Bayer Cropscience L.t.d. -** Hauxton (Cambrige) (UK) - Rinuncia allo stabilimento di confezionamento: **AgriFormula s.r.l.-** Paganica (AQ)

s.a. desmedipham ethofumesate phenmedipham FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

SUGARBETA® PLUS SE

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE (SE)

SUGARBETA® PLUS SE
Composizione:
Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06% (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Registrazione n°11160 del 24/01/02 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
- Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania
- Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)

Officine di confezionamento
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Distribuito da: SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 - 41050 S. Maria di Mugnano (MODENA)
CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
Partita N°

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SUGARBETA PLUS SE è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare, la componente Etofumesate inoltre esplica una azione residuale.
Il prodotto è attivo verso un'ampia gamma di infestanti, comprese quelle di più difficile controllo:
Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Farinello polisporo), *Chenopodium vulvaria* (Farinello fetido), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio),*Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino liscio), *Stachys arvensis* (Strega campestre), *Veronica persica* (Veronica querciola).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo in post-emergenza della coltura e su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie), ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.

Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)
Intervenire con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto una seconda volta a 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal primo trattamento, all'emergenza di nuove infestanti. Infine intervenire una terza volta a 1 litro per ettaro in 150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal secondo trattamento.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con SUGARBETA PLUS SE alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua

VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 -150 litri per ettaro (interventi a Dosi Molto Ridotte) fino a 150 -200 litri per ettaro (Intervento frazionato).

Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. Se l'attrezzatura è equipaggiata con premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente durante il riempimento della botte.

AVVERTENZE
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali.
– evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C, con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
– effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua indicati per le diverse tecniche d'impiego.
– non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.
Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

COMPATIBILITA'

SUGARBETA PLUS SE è miscibile con gli altri erbicidi di post emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

® marchio registrato SCAM
www.bayercropscience.it

05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

KEMIFAM TRIO FL

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE (SE)

KEMIFAM TRIO FL
Composizione
Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06% (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n°11282 del 12/04/02 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
- Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania
- Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)

Officine di confezionamento
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Distribuito da: SIPCAM S.p.A. – Via Sempione, 195 – 20016 Pero (MILANO)
CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
Partita N°

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
KEMIFAM TRIO FL è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica una azione residuale.
Il prodotto è attivo verso un'ampia gamma di infestanti, comprese quelle di più difficile controllo:
Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Farinello polisporo). *Chenopodium vulvaria* (Farinello fetido), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio),*Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino liscio), *Stachys arvensis* (Strega campestre), *Veronica persica* (Veronica querciola).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo in post-emergenza della coltura e su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie), ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.
Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)
Intervenire con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto una seconda volta a 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal primo trattamento, all'emergenza di nuove infestanti. Infine intervenire una terza volta a 1 litro per ettaro in 150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal secondo trattamento.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con KEMIFAM TRIO FL alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua
VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 -150 litri per ettaro (interventi a Dosi Molto Ridotte) fino a 150 -200 litri per ettaro (Intervento frazionato).
Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. Se l'attrezzatura è equipaggiata con premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente durante il riempimento della botte.
AVVERTENZE
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua indicati per le diverse tecniche d'impiego.
- non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi; per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta

COMPATIBILITA'

KEMIFAM TRIO FL è miscibile con gli altri erbicidi di post emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo

Bayer CropScience

www.bayercropscience.it
05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

NIVAL TRIO SE

DISERBANTE DI POST-EMERGENZA PER LA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
FORMULAZIONE: SUSPO-EMULSIONE (SE)

NIVAL TRIO SE
Composizione.
Fenmedifam puro 7,21% (75 g/l)
Desmedifam puro 1,44% (15 g/l)
Etofumesate puro 11,06% (115 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972 1
Registrazione n°11588 del 14/02/03 del Ministero della Salute
Officine di produzione:
- Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania
- Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
- SBM Formulation – St. Marcel – Marsiglia – (Francia)

Officine di confezionamento
- Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)

Distribuito da: ISAGRO italia S.p.A. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
CONTENUTO NETTO: 1 - 5 L
Partita N°

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NIVAL TRIO SE è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica una azione residuale.
Il prodotto è attivo verso un'ampia gamma di infestanti, comprese quelle di più difficile controllo:
Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Chenopodium album* (Farinello), *Chenopodium polyspermum* (Farinello polisporo), *Chenopodium vulvaria* (Farinello fetido), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio),*Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Sinapis arvensis* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Crespino liscio), *Stachys arvensis* (Strega campestre), *Veronica persica* (Veronica querciola).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo in post-emergenza della coltura e su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie), ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi ridotte.
Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)
Intervenire con NIVAL TRIO SE alla dose di 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto una seconda volta a 0,8 litri per ettaro in 100-150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal primo trattamento, all'emergenza di nuove infestanti. Infine intervenire una terza volta a 1 litro per ettaro in 150 litri per ettaro di soluzione a 7-10 giorni dal secondo trattamento.

Intervento frazionato
Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola.
Intervenire nella prima frazione con NIVAL TRIO SE alla dose di 1,2-1,5 litri per ettaro in 150-200 litri d'acqua.
La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con NIVAL TRIO SE alla dose di 1,5 litri per ettaro in 200 litri d'acqua.
VOLUME DI IRRORAZIONE
Da 100 -150 litri per ettaro (interventi a Dosi Molto Ridotte) fino a 150 -200 litri per ettaro (Intervento frazionato).
Preparazione della poltiglia
Versare la dose di prodotto necessaria nel serbatoio riempito a metà mantenendo l'agitatore in funzione fino a completo riempimento. Se l'attrezzatura è equipaggiata con premiscelatore, versarvi il prodotto direttamente durante il riempimento della botte.
AVVERTENZE
Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua indicati per le diverse tecniche d'impiego.
- non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.
FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

COMPATIBILITA'

NIVAL TRIO SE è miscibile con gli altri erbicidi di post emergenza, idonei ad ampliarne lo spettro d'azione

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience

www.bayercropscience.it

05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12 DIC. 2013

14A00111

DECRETO 12 dicembre 2013.

Integrazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva mancozeb;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 30 giugno 2008 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva mancozeb o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto altresì l'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb non aventi i requisiti di cui all'art. 3, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° luglio 2008;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, revocati ai sensi del art. 3, comma 4, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Considerato che l'art. 5, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006 fissa al 30 giugno 2009 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'integrazione dell'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° luglio 2008 conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Integrazione dell'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mancozeb, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005.

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	9110	MANCOZIM WDG	29/01/1997	Isagro S.p.A.
2.	12501	NEMISPOR 60	30/06/2005	Isagro S.p.A.

14A00114

DECRETO 12 dicembre 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di desmedipham ethofumesate phenmedipham, sulla base del dossier 102000000609 di All. III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del l0 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come

modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. CUE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva desmediphan, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 che indica il 28 febbraio 2015 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva desmediphan, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 del 25 maggio 2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra le quali il desmediphan fino al 31 luglio 2017;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dalla impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo 102000000609 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Betanal Expert», presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva desmediphan;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo 102000000609, ottenuta dall'Istituto superiore di Sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2017, alle nuove condizioni di impiego e Con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare delle registrazioni del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan ultima tra le sostanze attive componenti, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo 102000000609 conforme all'Allegato III;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan, ultima tra le sostanze attive componenti, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva desmedipham ethofumesate phenmedipham ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier 102000000609 di Allegato III fino al 31 luglio 2017 ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva d'inclusione 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	9339	BETANAL EXPERT	15/09/1997	Bayer Cropscience S.r.l.	- Nuova classificazione:**N** (pericoloso per l'ambiente); **R50/53**; **S2-S13-S20/21-S29-S60-S61** - Rinuncia allo stabilimento di produzione: **Bayer Cropscience L.t.d. -** Hauxton (Cambrige) (UK)

BETANAL EXPERT®

Diserbante di post-emergenza per la barbabietola da zucchero
Formulazione: concentrato emulsionabile in olio

BETANAL EXPERT®

Composizione:
Fenmedifam puro 6,94% (75 g/l)
Desmedifam puro 2,31% (25 g/l)
Etofumesate puro 13,98% (151 g/l)
coformulanti q.b a 100

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Registrazione n. 9339 del 15/09/1997 del Ministero della Sanità
Officine di produzione:
- Lehnkering GmbH - Wolfenbüttel - Germania
- Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
- SBM Formulation - Saint Marcel - 13367 Marsiglia - Francia

Officina di confezionamento:
- Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Contenuto netto: 1- 3 - 5 L
Partita n.

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Informazioni per il medico
In caso d'intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
BETANAL EXPERT è un formulato che, grazie alla complementarietà delle sostanze attive contenute, risulta particolarmente adatto per gli interventi frazionati o ripetuti a basse dosi nel post-emergenza della barbabietola da zucchero. Le infestanti vengono controllate prevalentemente per contatto con l'apparato fogliare; la componente Etofumesate inoltre esplica una azione residuale.
Il prodotto è attivo verso un'ampia gamma di infestanti, comprese quelle di più difficile controllo:
Amaranthus retroflexus (Amaranto spigato), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Chenopodium album* (Farinaccio), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Mercurialis annua* (Mercorella), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum convolvolus* (Poligono convolvolo), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Sinapis arvensis* (Senape) *Solanum nigrum* (Erba morella), *Stachys annua* (Sirega gialla), *Stachys arvensis* (Strega campestre), *Stellaria media* (Centocchio). Sono mediamente sensibili allo stadio di 1-3 foglie *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Setaria glauca* (Panicastrella), *Setaria viridis* (Falso panico).

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
I migliori risultati si ottengono intervenendo in post-emergenza della coltura e su infestanti molto piccole (cotiledoni - 2 foglie), ricorrendo agli interventi frazionati o ripetuti con dosi molto ridotte.
- **Interventi ripetuti a dosi molto ridotte (DMR)**
  Intervenire con BETANAL EXPERT alla dose di 0,7 L/ha in 100 - 150 L di soluzione alla prima comparsa delle infestanti, indipendentemente dallo stadio di sviluppo della bietola. Il trattamento va ripetuto una seconda volta a 0,7 L/ha a 7- 10 giorni dal primo, all'emergenza di nuove infestanti. Infine intervenire una terza volta a 1L/ha in 150 L/ha di soluzione a 7-10 giorni dal secondo trattamento.
- **Intervento frazionato**
  Eseguire due interventi, iniziando il programma allo stadio di massimo sviluppo delle foglie cotiledonari/prime foglie vere della bietola. Intervenire nella prima frazione con BETANAL EXPERT alla dose di 1-1,2 L/ha in 150-200 L d'acqua.
  La seconda frazione va effettuata dopo 10 giorni circa con BETANAL EXPERT alla dose di 1,2 L/ha in 200 L d'acqua.

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata è buona norma attenersi alle seguenti avvertenze generali:
- evitare di intervenire con temperature superiori a 22-23°C; con temperature più elevate è preferibile trattare nel tardo pomeriggio.
- effettuare il trattamento in assenza di vento, avendo cura di bagnare in modo uniforme le infestanti utilizzando volumi d'acqua indicati per le diverse tecniche d'impiego.
- non eseguire il trattamento su infestanti bagnate dalla rugiada, nell'imminenza di una pioggia o su bietole sofferenti, danneggiate da insetti, patogeni o altre cause.

Assicurarsi che le attrezzature per il diserbo non contengano residui di altri erbicidi, per precauzione prima dell'uso lavare sempre con cura e più volte le pompe con acqua e soda o con carbone attivo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico sulle colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITÀ
BETANAL EXPERT è miscibile con gli altri erbicidi di post-emergenza idonei ad ampliarne lo spettro d'azione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience
® Marchio registrato Gruppo Bayer
www.bayercropscience.it
05.12.2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

14A00112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2013.

Revoca dell'autorizzazione all'Organismo «Certiquality S.r.l.», in Milano, ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 509/2006;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010 con il quale la denominazione "Pizza Napoletana" è stata iscritta nel registro delle "specialità tradizionali garantite";

Visto il decreto 11 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2013 con il quale l'organismo denominato "Certiquality S.r.l." è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita "Pizza Napoletana";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 aprile 2013, data di emanazione del decreto sopra citato; Considerato che l'organismo denominato "Certiquality S.r.l.", con nota prot.n. 144/13/DAQ dell'11 dicembre 2013 ha comunicato alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione di rinunciare all'attività di controllo per la STG "Pizza Napoletana";

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 11 aprile 2013;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 11 aprile 2013 all'organismo denominato "Certiquality S.r.l." con sede in Milano, Via Gaetano Giardino n. 4, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la STG "Pizza Napoletana" è revocata a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

14A00129

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lazio Futuro soc. coop.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza n. 211/2012 del 29 marzo 2012 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa "Lazio Futuro soc. coop.";

Vista la sentenza n. 829/2013 del 12 febbraio 2013 della Corte d'Appello di Roma, con la quale è stato rigettato il reclamo ex art. 195 legge fallimentare, avverso la sentenza n. 211/2012 del 29 marzo 2012 del Tribunale di Roma;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "Lazio Futuro soc. coop.", con sede in Roma (codice fiscale 06355591006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966, domiciliato in Roma, Via Australia, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00125

DECRETO 15 novembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Magnolia società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza n. 458/2013 del 6 giugno 2013 del Tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa "La Magnolia società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "La Magnolia società cooperativa", con sede in Roma (codice fiscale 08207881007), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, ivi domiciliato in Viale Parioli, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 novembre 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

14A00126

DECRETO 3 dicembre 2013.

Proroga della gestione commissariale della «Soc. coop La Montagna», in Castelpagano.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico»;

Visto il decreto direttoriale del 30 novembre 2012 n. 50/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «La Montagna» con sede in Castelpagano (BN), è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi, ed è stato nominato Commissario Governativo l'avv. Ilaria Facchiano;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con la relazione del 27 novembre 2013 prot. n. 0195277 con la quale il Commissario Governativo chiede un ulteriore proroga, nonché le motivazioni contenute nella relazione di cui sopra, che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione della gestione, così come esposto nell'istanza di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della soc. coop. «La Montagna» - con sede in Castelpagano (BN), (01167950623), è prorogata, a decorrere dalla data di scadenza del decreto direttoriale n. 50/SGC/2012 del 30 novembre 2012, sino al 31 marzo 2014.

Art. 2.

All'avv. Ilaria Facchiano, sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il periodo di gestione commissariale indicato all'art. 1.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00116

DECRETO 12 dicembre 2013.

Revoca del decreto 8 maggio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Cooperativa S.A.T.E.L. Impianti», in Villa Castelli.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa S.A.T.E.L. Impianti», con sede in Villa Castelli (BR);

Tenuto conto che con istanza datata 11 dicembre 2013 il legale rappresentante ha comunicato che, seppur tardivamente, è stato depositato il bilancio dell'anno 2012 e che sono stati approvati e prossimi al deposito, presso la competente Camera di Commercio, anche i bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 12/CC/2013 regione Puglia dell'8 maggio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa S.A.T.E.L. Impianti», con sede in Villa Castelli (BR), codice fiscale n. 02106860741, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00117

DECRETO 12 dicembre 2013.

Revoca del decreto 16 luglio 2010, nella parte relativa allo scioglimento della «New B&B Trasporti - Società cooperativa», in Pomezia.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 017/SC/2010 del 16 luglio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2010) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidato-

re della società cooperativa «New B&B Trasporti - Società cooperativa», con sede in Pomezia (RM);

Considerato che con nota pervenuta al prot. n. 202690 del 9 dicembre 2013, il legale rappresentante ha presentato un'istanza tesa alla revoca del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, nella quale l'ente si impegna a depositare i bilanci di esercizio approvati e a regolarizzare pertanto la posizione giuridica della società;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 017/SC/2010 del 16 luglio 2010 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della società cooperativa «New B&B Trasporti - Società cooperativa», con sede in Pomezia (RM), codice fiscale n. 02028310593, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00124

DECRETO 13 dicembre 2013.

Scioglimento della «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto D.P.R. n. 197 del 28/11/2008 "Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico" e il D.M. del 7/05/2009 "Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il D.M. 04.02.2005 con il quale la società cooperativa edilizia "LE SIGNORIE" con sede in Civitella in Val di Chiana (AR) è stata posta in gestione commissariale;

Visti i successivi decreti di proroga della gestione commissariale, qui richiamati, che hanno protratto il commissariamento sino alla data del 31.10.2013;

Esaminata la relazione del commissario governativo dr. Alberto Briccolani, datata 30 ottobre 2013, dalla quale emerge la decisione della banca finanziatrice dell'intervento di non procedere al finanziamento dell'ultimazione degli alloggi, problemi contrattuali con il Comune di Civitella in Val di Chiana e con l'Ente Arezzo Casa, nonché l'aggravarsi della situazione economica e finanziaria che non consente il conseguimento dello scopo sociale dell'ente;

Vista la nota ministeriale prot. N. 0182687 dell'8.11.2013 con la quale è stato dato avvio ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modifiche all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Tenuto conto che non sono pervenute controdeduzioni all'avvio del procedimento sopra citato;

Ritenuto che, stante la particolare situazione della società cooperativa, non vi sono possibilità di ripristino della gestione ordinaria, e l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissario Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art.12 comma 20 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa edilizia "LE SIGNORIE" con sede in Civitella in Val di Chiana (AR), C.F. 01693170514, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dr. Gilberto Bargellini nato a Pelago (FI) il 9 febbraio 1971, codice fiscale BRG GBR 71B09 G420I, con studio in Firenze, via Carducci n.16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 dicembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

14A00127

DECRETO 23 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'Organismo «Tecnica S.r.l.», in Sanremo, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società Tecnica S.R.L. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi numeri di protocollo 188875 del 18 novembre 7013 e 206489 del 13 dicembre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558 - Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Tecnica S.R.L. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Tecnica S.R.L., con sede legale ed operativa in Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM), è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo G);

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

14A00115

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-012) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
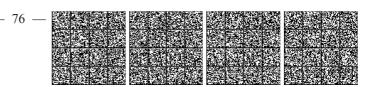
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.